Comunu de • Comune di
Serramanna

Regolamento

per la **concessione** di **contributi economici** e del **patrocinio** alle **associazioni sportive** del Comune di Serramanna



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 30/07/2026

LUGLIO 2026



Comunu de • Comune di
Serramanna

SOMMARIO

CAPO I
FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI PRINCIPALI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 –Tipologia delle forme di sostegno
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Soggetti beneficiari

CAPO II
CONTRIBUTI ORDINARI
Art. 5 – Contributi ordinari
Art. 6 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari
Art. 7 – modalità di calcolo e di erogazione dei contributi

CAPO III
CONTRIBUTI STRAORDINARI
Art. 8 – Contributi straordinari
Art. 9 – Criteri per la concessione dei contributi straordinari

CAPO IV
PATROCINIO COMUNALE
Art. 10 – Patrocinio

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 – Decadenza ed altre sanzioni
Art. 12 – Forme di pubblicità del presente regolamento
Art. 13 – Abrogazioni
Art. 14 – Norme di rinvio
Art. 15 – Entrata in vigore

CAPO I

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI PRINCIPALI

Il Comune di Serramanna riconosce e valuta fondamentale l'attività sportiva come strumento di crescita e formazione sociale, nonché di sensibilizzazione culturale, civile, educativa, soprattutto dei giovani.

In attuazione dei principi generali fissati dalle normative di settore e dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, riconosce allo sport una funzione primaria per la crescita e lo sviluppo fisico e morale dei cittadini di ogni fascia di età sia che lo sport venga praticato in forma associativa che in forma individuale.

A tal fine intende favorirne la pratica e la diffusione attraverso la concessione di contributi economici a tutte le Associazioni sportive a carattere dilettantistico che operano nel proprio territorio.

Art. 1 - Oggetto

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 L. 7/8/1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.

Le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno

Annualmente il Comune di Serramanna eroga contributi ai soggetti di cui all'art. 4 iscritti all'Albo comunale istituito ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 17/05/1999 n. 17.

La concessione dei contributi avviene, nei limiti delle risorse deliberate a bilancio, in base alle linee guida approvate dalla Giunta Comunale pubblicate sul sito Internet istituzionale del Comune, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità per la comunità amministrata.

La concessione di contributi in denaro (d'ora in poi denominati "contributi") erogati, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione, per sostenere le spese di gestione relative all'attività svolta nel periodo precedente alla presentazione della domanda, avviene in via concorsuale con la procedura che ha la forma dell'evidenza pubblica. La concessione di contributi di natura straordinaria è invece decisa dalla giunta comunale ai sensi del successivo articolo 8.

2. Il sostegno del Comune a manifestazioni ed eventi sportivi di particolare rilevanza può concretizzarsi altresì mediante la concessione di patrocinio.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

a) CONTRIBUTI ORDINARI: di natura finan-

ziaria concessi a sostegno dell'attività ordinaria e istituzionale destinati alle associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4. L'ammontare dei contributi viene rapportato all'attività effettivamente svolta, alla rilevanza delle attività sportive realizzate, al numero dei soci e degli iscritti e ai costi sostenuti, alla finalità statutaria del soggetto richiedente, relativamente all'annualità sportiva di riferimento;

b) CONTRIBUTI STRAORDINARI: contributi economici destinati alle associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, che partecipano ad iniziative, manifestazioni, eventi, progetti aventi carattere straordinario che, seppure ricorrenti, non si inquadrano nell'attività ordinariamente svolta nel corso dell'anno di riferimento; organizzate nel territorio comunale e fuori dal territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;

Rientrano nei contributi straordinari anche quelli eventuali a favore di quelle Società sportive che al termine della stagione agonistica, abbiano conseguito un risultato particolarmente brillante.

La valutazione e la concessione del contributo è rimessa alla discrezionalità della Giunta Comunale, che delibera sulla base della rilevanza dell'interesse pubblico perseguito, dei benefici in termini di immagine e di promozione del territorio, della motivazione addotta e della coerenza con le finalità dell'Ente;

c) ALTRI VANTAGGI ECONOMICI: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prestazione di servizi, l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune.

d) PATROCINIO: esprime la simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento Il patrocinio non può essere concesso per iniziative che rivestono carattere commerciale o dalle quali possa derivare un vantaggio per il soggetto proponente/richiedente. Il patrocinio è disciplinato dall'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 4 soggetti beneficiari

La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:

Associazioni sportive, enti sportivi, gruppi sportivi, società sportive con sede nel Comune di Serramanna e operanti nel territorio comunale; iscritti all'Albo Comunale delle società sportive ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/99, da almeno 1 anno, senza fini di lucro, con lo scopo di diffondere, promuovere, incentivare la pratica sportiva promozionale, agonistico-federale ed amatoriale in favore dei cittadini;

Per le Società di nuova costituzione il contributo sarà assegnato decorso il primo anno dall'iscrizione all'Albo Comunale delle società sportive di cui all'art. 10 della L.R. 17/99.

Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali;

CAPO II

CONTRIBUTI ORDINARI

Articolo 5 – Contributi ordinari

La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio finanziario in corso, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari per la stagione/attività sportiva in corso, volti ad incentivare l'attività delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale che abbiano il fine principale di promuovere, incrementare e diffondere la pratica sportiva nel territorio Comunale.

2. L'Ufficio Sport adotta e pubblica un Bando per la concessione di contributi relativamente alla stagione/attività sportiva conclusa, che deve indicare:

a) l'importo a disposizione nel bilancio comunale;

b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i requisiti di partecipazione;

c) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;

d) le modalità di erogazione del contributo.

3. alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, se non già in possesso del Comune:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente;

- elenco delle vigenti cariche direttive;

- relazione dettagliata delle attività da svolgere nell'anno sportivo successivo a quello relativo al contributo richiesto;

- relazione e bilancio consuntivo dell'attività svolta nella stagione sportiva a cui si riferisce il contributo richiesto;

- tabulato della Federazione o Ente di promozione sportiva con relativa attestazione del numero e nominativo atleti tesserati o iscritti al Centro di avviamento sport nel periodo di riferimento;

- calendari dei campionati o delle singole gare corrispondenti al comunicato ufficiale delle rispettive Federazioni;

- Spese federali attestate da relativa ricevuta di pagamento relativi al periodo per cui si presenta domanda;

- copia dei documenti/ricevute fiscalmente validi delle spese sostenute e ammesse al calcolo del contributo da erogare;

4. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile dell'ufficio Sport, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 4 e dal successivo articolo 6.

Articolo 6 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

L'ammontare dei singoli contributi viene calcolato sulla base del punteggio ottenuto applicando i seguenti criteri.

A. ATLETI TESSERATI

- 1 punto per ogni atleta portatore di handicap;
- 0,7 punti per ogni atleta appartenente al settore giovanile sino a un max di 16 anni di età;
- 0,5 punti per ogni atleta appartenente al settore agonistico e federale oltre i 16 anni di età;
- 0,3 punti per ogni atleta appartenente al settore amatoriale giovani ed adulti;

B. SPESE FEDERALI/ENTI DI PROMOZIONE

- 1,5 punti ogni 75,00 € di spesa;

Nel calcolo vengono ricomprese anche le spese postali. Le spese si intendono al netto dei contributi erogati da altri soggetti pubblici.

C. CONTRIBUTO ATTIVITÀ

- 0,5 punti per ogni giornata di CAMPIONATO, il quale deve avere avuto la durata di almeno 5 giornate di gara. Si considera un solo campionato per ciascuna categoria o squadra nell'arco della stagione agonistica.

D. MANIFESTAZIONE SPORTIVE VARIE (es: Trofei, Tornei, Coppa Italia, Campionato non compresi sopra etc.)

- 1 punto da 1 a 2 giornate di gara con la partecipazione di almeno 10 atleti;
- 2 punti da 3 a 5 giornate di gara con la partecipazione di almeno 10 atleti
- 3 punti oltre 5 giornate di gara con la partecipazione di almeno 10 atleti
- 0,5 punti da 1 a 3 giornate di gara con la partecipazione da 5 a 9 atleti
- 1 punto da 3 a 5 giornate di gara con la partecipazione da 5 a 9 atleti
- 1,5 punti oltre 5 giornate di gara con la partecipazione da 5 a 9 atleti
- 0,3 punti da 1 a 2 giornate di gara con la partecipazione da1 a 4 atleti
- 0,6 punti da 3 a5 giornate di gara con la partecipazione da 1 a 4 atleti

- 0,9 punti oltre 5 giornate di gara con la partecipazione da 1 a 4 atleti

I punteggi descritti sopra verranno attribuiti una sola volta indipendentemente dal numero delle categorie o squadre partecipanti alle giornate di gara.

Non si terrà conto delle manifestazioni per le quali i soggetti hanno avuto accesso ai contributi indicati negli articoli successivi.

E. SPESE PER TRASFERTE CAMPIONATO O TORNEI

- 1 punto ogni 150,00 € di spesa. Le spese si intendono al netto dei contributi concessi da altri enti o soggetti pubblici.

Si tiene conto delle spese solo di viaggio, a dimostrazione delle quali deve essere presentata copia dei biglietti dei mezzi pubblici e/o delle spese di carburante per l'utilizzo di mezzi privati utilizzati. Nel caso di utilizzo di mezzi propri il soggetto dovrà presentare un conteggio forfettario (1/5), in base al calendario delle trasferte (che dovrà essere allegato), per ogni autovettura utilizzata, considerando 3 atleti per ogni autovettura (due per il ciclismo), più l'accompagnatore (esclusivamente responsabile o dirigente), compresi responsabili o dirigenti:

- Calcio a 11 sino ad un massimo di 24 persone, tra atleti e dirigente/responsabile;
- basket/pallavolo/calcio a 5 sino ad un massimo di 16 persone, tra atleti, dirigente/responsabili;
- judo e altre attività farà fede la dichiarazione della Federazione di appartenenza attestante il numero degli atleti partecipanti;

Le spese si intendono al netto dei contributi erogati da altri soggetti pubblici.

Si tiene conto altresì delle spese di vitto per atleti e dirigenti accompagnatori qualora le trasferte siano effettuate in località distanti oltre 150 kilometri dal territorio comunale; Si tiene conto infine delle spese di alloggio per atleti e dirigenti accompagnatori qualora le trasferte siano effettuate in territorio extraregionale.

In entrambi i casi ai fini del calcolo del punteggio, viene ammesso il 60% delle spese regolarmente rendicontate. A dimostrazione delle spese deve essere presentata copia dei documenti fiscali intestate al beneficiario del contributo). Per il calcolo si rimanda ai limiti di persone per categoria indicati precedentemente.

F. SPESE PER CARBURANTE ALLENAMENTI CICLISTICI

Sono considerate solo per il ciclismo essendo l'unico sport che per lo svolgimento degli allenamenti dei ragazzi richiede necessariamente l'utilizzo di un veicolo di supporto (ammiraglia).
Si considerano i chilometri effettuati dall'ammiraglia durante gli allenamenti e farà fede il tesseramento degli atleti delle categorie esordienti, allievi e juniores (si tiene in considerazione che mediamente un esordiente compie 4.000 km all'anno per allenarsi, un allievo 6.000 km e un juniores 8.000); il rimborso comprenderà un terzo dei Km. complessivamente percorsi a stagione sportiva per tale finalità, fino ad un massimo di 10.000 km.

- 0,5 punti ogni 260,00 € di spesa;

Previa presentazione di una relazione contenente

- date degli allenamenti della stagione sportiva e il luogo di svolgimento;
- contributi erogati da altri soggetti pubblici;
- chilometri complessivi percorsi dall'ammiraglia per tale finalità, nelle date di cui al punto 1 e suddivisi per relativa categoria degli atleti;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità dei dati forniti.

Le spese si intendono al netto dei contributi erogati da altri soggetti pubblici.

G. CUSTODIA E PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- 3 punti ogni 80,00 € di spesa (qualora

non si avesse già un contributo per tali spese e solo nei casi di strutture le cui spese non siano a carico del Comune);

Per tali spese si richiede la fotocopia del documento fiscalmente valido che attesti le reali spese sostenute relative a: custodia, pulizia e materiale vario.

H. SPESE PER ATTREZZATURE SPORTIVE

- 1 punto ogni 250,00€ di spesa;

Per spese superiori ai 10.000,00 euro, ulteriori 0,5 punti per ogni 350,00 euro di spesa.

Per tali spese si richiede la fotocopia del documento fiscalmente valido intestato a nome del beneficiario del contributo, che attesti le reali spese sostenute. Sono accoglibili spese fino a €15.000,00 annui.

Le spese s'intendono al netto dei contributi erogati da altri soggetti pubblici.

I. SPESE PER VISITE MEDICHE

- 1 punto ogni 160,00€ di spesa.

Per tali spese si richiede la fotocopia del documento fiscalmente valido che attesti le reali spese sostenute.

Art. 7- modalità di calcolo e di erogazione dei contributi

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per presentare la domanda di contributo l'ufficio sport procede ad avviare il procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della legge 241/1990 e richiedere eventuale documentazione integrativa, da presentarsi entro i 15 giorni successivi.

Per l'assegnazione dei contributi a ciascun soggetto ammesso, si procede alla divisione della somma complessiva prevista dalla Giunta comunale per i contributi ordinari, per l'anno di riferimento, per il totale dei punti conseguiti dallo stesso in fase di istruttoria.

Di seguito si moltiplica il quoziente così ottenuto per i punti attribuiti a ciascun soggetto beneficiario, determinando in tal modo il contributo ad essi spettante.

Dalla somma ottenuta si procederà allo scorporo delle somme dovute per l'utilizzo dell'illuminazione della struttura sportiva in uso, a seguito di accertamento delle relative spese da parte degli uffici di competenza.

CAPO III

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 8- Contributi straordinari

L'Amministrazione comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica sportiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni sportive, aventi carattere gratuito, caratterizzate da un elevato livello tecnico che presentino un alto indice di promozionalità della stessa attività sportiva nel territorio di Serramanna.

E' facoltà dell'amministrazione comunale, su proposta del competente Assessore, concedere un contributo straordinario in aggiunta a quelli sopra previsti, a favore di quelle Società sportive che al termine della stagione agonistica, abbiano conseguito un risultato particolarmente brillante, che si siano comunque distinte nello svolgimento della propria ordinaria attività sportiva ottenendo risultati a livello regionale, nazionale o internazionale, secondo i seguenti parametri:

LIVELLO REGIONALE

- 1° posto €uro 1.500,00;

nel caso di conseguimento di più risultati da parte della stessa società/associazione:

- 1° posto €uro 2.500,00;

LIVELLO NAZIONALE

- 1° posto €uro 1.800,00;

nel caso di conseguimento di più risultati da parte della stessa società/associazione:

- 1° posto €uro 3.000,00;
- 2° posto €uro 1.000,00;

nel caso di conseguimento di più risultati da parte della stessa società/associazione:

- 2° posto €uro 1.500,00;
- 3° posto €uro 700,00

nel caso di conseguimento di più risultati da parte della stessa società/associazione:

- 3° posto €uro 1.000,00;

LIVELLO INTERNAZIONALE

- 1° posto €uro 2.000,00;

nel caso di conseguimento di più risultati da parte della stessa società/associazione:

- 1° posto €uro 3.500,00;
- 2° posto €uro 1.000,00;

nel caso di conseguimento di più risultati da parte della stessa società/associazione:

- 2° posto €uro 1.500,00;
- 3° posto €uro 700,00

nel caso di conseguimento di più risultati da parte della stessa società/associazione:

- 3° posto €uro 1.000,00;

È altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale, su proposta del competente Assessore, concedere un contributo straordinario aggiuntivo nei seguenti casi:

A. a titolo di rimborso spese per le trasferte degli atleti e degli accompagnatori (nella misura di 1 accompagnatore/dirigente-responsabile ogni 4 atleti) in occasione di meeting e fasi finali a carattere nazionale, a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio debitamente rendicontate, fino a un massimo del 70% delle spese ammissibili. Tale contributo, avendo natura di rimborso spese per la partecipazione a competizioni sportive di livello nazionale, non rientra nel novero delle manifestazioni ammesse a contributo ordinario e non concorre al raggiungimento del limite massimo annuo di tre manifestazioni finanziabili di cui all'art. 9.

B. Spese per disagio creato dall'impossibilità di utilizzo di impianto comunale per cause non imputabili al soggetto richiedente, per tali spese si richiede la fotocopia del documento fiscalmente valido che attesti le reali spese sostenute relative ad assicurazione, viaggio, affitto, pulizia etc., per le spese carburante dichiarazione sotto scritta dal legale rappresentante;

A seguito dell'approvazione del P.E.G. finanziario relativo all'esercizio finanziario di riferimento, la Giunta Comunale può, con propria deliberazione, stabilire la somma - con possibilità di integrarla con atto successivo - da destinare alla concessione di contributi straordinari per la annualità in corso, eventualmente anche di quelli a favore di quelle società sportive che al termine della stagione agonistica, abbiano conseguito un risultato particolarmente brillante.

Di seguito l'Ufficio Sport pubblica un Avviso per la presentazione delle domande di concessione di contributi straordinari relativamente all'annualità in corso, con scadenza 10 dicembre dello stesso anno, che deve indicare le seguenti informazioni:

a) l'importo destinato dalla Giunta comunale per la concessione di contributi straordinari;

b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i requisiti di partecipazione;

c) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;

d) le modalità di erogazione del contributo.

Alla scadenza dei termini e a completamento dell'istruttoria da parte dell'ufficio, le domande di contributo saranno sottoposte all'esame della Giunta Comunale, la quale, sulla base delle risorse disponibili, decide in ordine alla concessione dei contributi tenuto conto:

• della rilevanza territoriale dell'iniziativa proposta;

• della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del Comune di Serramanna in tutte le sue manifestazioni;

Le domande relative ad eventi, iniziative, manifestazioni, progetti relative al periodo suc-

cessivo al 10 dicembre e fino al 31 dicembre, se considerate di particolare rilievo dalla giunta comunale, verranno impegnate e liquidate l'anno successivo, secondo le medesime modalità di cui al successivo art. 9.

Articolo 9 – Criteri per la liquidazione dei contributi straordinari

Le Società e le Associazioni sportive, come individuati nel suindicato art. 4, devono presentare la domanda di contributo, secondo l'avviso suindicato, redatta sull'apposita modulistica resa disponibile dall'Ufficio Sport, contenente:

a) contributo richiesto;

b) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità dell'iniziativa;

c) una dettagliata relazione descrittiva dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi perseguiti e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della cittadina;

d) spesa complessiva del costo della manifestazione con indicazione della spesa in entrata e in uscita (compresi i contributi già concessi da altri Enti o da soggetti privati, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma);

e) eventuali contribuiti richiesti e ottenuti da altri Enti Pubblici o soggetti privati, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario;

L'ufficio sport procede ad avviare il procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della legge 241/1990 e richiedere eventuale documentazione integrativa, da presentarsi entro il termine massimo stabilito;

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine richiesto, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.

Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, dei suoi dipendenti a qualsiasi titolo, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà comunale nella disponibilità del beneficiario.

L'ammontare del contributo non può superare l'80% del disavanzo tra le entrate e le uscite rendicontate per lo svolgimento dell'iniziativa ammessa al finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo.

Per ciascuna associazione sportiva possono essere ammesse a contributo fino a un massimo di 3 manifestazioni per annualità.

Nel caso di associazioni polisportive, il limite massimo di 3 manifestazioni annue si applica a ciascuna disciplina sportiva praticata.

Entro il limite massimo dell'80% del disavanzo, il contributo è determinato secondo i seguenti criteri:

Manifestazione con maggiore disavanzo: fino a un massimo dell'80% del disavanzo;

Manifestazione con disavanzo intermedio: fino a un massimo del 75% del disavanzo;

Manifestazione con minore disavanzo: fino a un massimo del 70% del disavanzo.

SPESE AMMISSIBILI

- Atleti ospiti e prestazioni sportive dilettantistiche: sono ammesse le spese relative alla partecipazione di atleti ospiti/invitati provenienti da fuori territorio comunale, qualora la loro presenza sia funzionale all'innalzamento del livello tecnico della manifestazione, alla sua attrattività e alla promozione del territorio. In particolare: rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio documentate mediante idonea documentazione fiscalmente valida (biglietti, fatture, ricevute intestate al beneficiario del contributo);
- spese di comunicazione per la divulgazione della specifica manifestazione: manifesti, opuscoli, striscioni, spot pubblicitari, spese relative alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, sito internet della mani-

festazione, diritti comunali di affissione, a condizione che sia presente il logo istituzionale del Comune previa concessione di patrocinio;

- spese per il noleggio di attrezzature e strumentazioni sportive indispensabili per la realizzazione della manifestazione;
- spese per premiazioni (coppe, medaglie, targhe, trofei, ecc.);
- servizio di ambulanza;
- servizio antincendio e sicurezza;
- spese di eventuale assistenza tecnica durante la manifestazione (arbitri, assistenti, giudici di gara, etc.);
- polizze assicurative stipulate a copertura delle attività sportive svolte;
- eventuale rimborso spese viaggio, vitto e alloggio per gli atleti e accompagnatori dirigente/responsabili (1 accompagnatore ogni 4 atleti) in trasferta in caso di meeting e fasi nazionali;
- spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla partecipazione di atleti ospiti/invitati provenienti da fuori territorio comunale, qualora la loro presenza sia funzionale all'innalzamento del livello tecnico della manifestazione, alla sua attrattività e alla promozione del territorio;
- abbigliamento funzionale alla manifestazione: spese per abbigliamento tecnico o promozionale (es. magliette, pettorine) strettamente funzionale alla manifestazione, destinato ai partecipanti e non configurabile come divisa sociale, a condizione che l'evento sia aperto alla cittadinanza e l'abbigliamento rechi i loghi della manifestazione e del Comune;

Tutte le spese suindicate sono da intendersi al netto dei contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati.

SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- Spese di lusso o voluttuarie e per acquisto di beni durevoli;
- Non attinenti la manifestazione in oggetto o non compatibili con il tipo di programma presentato;
- Spese di rappresentanza e mera liberalità di qualunque genere (ricevimenti, omaggi, ecc.);
- spese per acquisto attrezzature che vanno conteggiate nei contributi ordinari;
- spese per acquisto abbigliamento che vanno conteggiate nei contributi ordinari.

Per iniziative, eventi o progetti di particolare rilevanza istituzionale, promossi, organizzati, co-organizzati o espressamente sostenuti dall'Amministrazione Comunale, per i quali sia riconosciuto uno specifico interesse pubblico, la Giunta Comunale può concedere un contributo a copertura fino al 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e regolarmente rendicontate, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio e nel rispetto della normativa vigente.

CAPO IV

PATROCINIO COMUNALE

Articolo 10 - Patrocinio

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

2. Per patrocinio si intende il sostegno, con autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune, e l'adesione in linea generale dell'Amministrazione ad una determinata iniziativa o manifestazione.

3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso, previa richiesta di almeno 20 giorni antecedenti all'evento, con deliberazione della Giunta comunale per iniziative o manifestazioni che perseguano le finalità indicate all'articolo 1 del presente regolamento.

4. Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali e per iniziative di carattere politico e sindacale e per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad utilizzare lo stemma del comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa patrocinata al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 - Decadenza ed altre sanzioni

1. In caso di rilevate irregolarità, carenze documentali, incongruenze e difformità rispetto a quanto previsto, concesso e rendicontato, a seguito di apposita richiesta di integrazione rimasta senza esito, entro il termine fissato, è dichiarata, con apposito atto dirigenziale la decadenza, parziale o totale, dal contributo concesso.

2. La decadenza può essere, altresì, dichiarata, per sopravvenienza, anche dopo l'erogazione del saldo, con onere di recupero di quanto indebitamente percepito, anche a valere su altre e diverse somme comunali spettanti all'interessato.

3. Ipotesi specifiche di decadenza sono, in ogni caso, costituite da:

a) mancata realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo nel periodo di riferimento;

b) mancata presentazione del rendiconto entro i termini stabiliti dal bando o, in mancanza, entro il termine stabilito, salve proroghe espresse e motivate.

In sede di rendicontazione gli uffici comunali di competenza procederanno ad effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni/atti di notorietà), previste dal D.P.R. 445/2000 e D. Lgs. 36/2023. In caso di dichiarazioni non veritiere, si incorre nella decadenza dai benefici e si procederà alla denuncia all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Articolo 12 – Forme di pubblicità

Il presente regolamento ed i provvedimenti integrativi dello stesso sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Serramanna, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 i quali dispongono che Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Articolo 13 – Abrogazioni

Il presente Regolamento annulla e sostituisce integralmente il precedente "Regolamento per la concessione di contributi per attività di promozione sportiva e manifestazioni sportive. Norme per la concessione del gratuito patrocinio" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 20/05/2000 e successive modificazioni e qualunque altra disposizione comunale in materia.

Articolo 14 – Norme di rinvio

L'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento avvengono nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di concessione di contributi pubblici, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme statali e regionali che disciplinano la materia.

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.



Comunu de • Comune di
Serramanna